

77.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1620	Disegno di legge di conversione n. 1241:	
		(Articolo unico)	1587
Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Sostituzione di un componente)	1620	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1587
		(Articoli del relativo decreto-legge)	1590
		(Emendamenti, subemendamenti ed arti- coli aggiuntivi)	1597
Disegno di legge di conversione n. 1185:		Ministro dell'interno (Trasmissione di docu- menti)	1620
(Articolo unico)	1581		
(Modificazioni apportate dalla Commis- sione)	1581	Missioni vevoli nella seduta del 18 ottobre	
(Articoli del relativo decreto-legge)	1581	1994	1620
(Emendamenti)	1583	Proposta di legge (Annunzio)	1620

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994,
N. 522, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICU-
RARE IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE
PER IL COMMERCIO ESTERO (1185).*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 427.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. L'Istituto nazionale per il commercio estero si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potrà restare affidato, per il solo grado in corso, all'avvocato già incaricato.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Gli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero,

di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sei mesi dalla medesima data, il Ministro per il commercio con l'estero presenta al Parlamento una relazione con le proposte sulla riorganizzazione dell'Istituto, riferite anche al complesso delle altre istituzioni preposte all'internazionalizzazione dell'economia.

2. A decorrere dalla stessa data la gestione dell'Istituto è affidata ad un ufficio commissariale composto da un amministratore straordinario, che si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo composto da undici membri, compreso il presidente.

ARTICOLO 2.

1. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, ha la rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni già di competenza del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del direttore generale. L'amministratore esercita le sue funzioni sulla base delle direttive emanate dal Ministro e persegue gli obiettivi di razionalizzazione, di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse umane e finanziarie e formula proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla definizione e all'articolazione delle funzioni pubbliche e dei servizi dell'Istituto, anche al fine della realizzazione di un diverso assetto organizzativo.

2. I direttori esecutivi, nominati dal Ministro del commercio con l'estero, prov-

vedono all'attuazione delle delibere e delle direttive emanate dall'amministratore straordinario e curano gli adempimenti relativi alla realizzazione dei programmi promozionali, alla struttura e organizzazione degli uffici dell'Istituto in Italia e all'estero e alla gestione amministrativo-contabile dello stesso.

3. Il presidente e i membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero e sono scelti fra persone di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nel settore della gestione imprenditoriale, della organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla competitività o penetrazione commerciale e cooperazione economica nei mercati esteri, ovvero in materia legale-amministrativa; uno dei membri del comitato è nominato su proposta del Ministro del tesoro.

4. Il comitato consultivo rende pareri all'amministratore straordinario, obbligatori nelle ipotesi previste all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) ed e), ed all'articolo 11, comma 3, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, nonché, ove richiesto, al Ministro del commercio con l'estero.

ARTICOLO 3.

1. L'amministratore straordinario, i direttori esecutivi e i membri del comitato durano in carica un anno, salvo ulteriore proroga di un anno, che può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero.

2. L'incarico di direttore esecutivo, se conferito ad un dirigente dei ruoli della pubblica amministrazione, comporta il collocamento fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico.

3. I compensi e le indennità da corrispondere all'amministratore straordinario, ai direttori esecutivi ed ai componenti del

comitato sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. L'amministratore straordinario e gli altri soggetti investiti delle funzioni di cui al presente decreto possono essere confermati anche in regime di amministrazione ordinaria, in relazione all'evoluzione organizzativa che assumerà l'Istituto.

ARTICOLO 4.

1. Le delibere dell'amministratore sono sottoposte al Ministero del commercio con l'estero, che le approva secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

2. I termini di approvazione delle delibere sono ridotti a trenta giorni. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.

3. I comitati consultivi previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, si siedono presso il Ministero del commercio con l'estero, formulano proposte in merito alle linee direttrici della politica promozionale ed esprimono valutazioni sulla realizzazione dei programmi dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul bilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Restano in vigore le norme di legge, regolamentari e statutarie non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1 e 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per il commercio con l'estero inserire le seguenti: di concerto con l'amministratore straordinario dell'ICE.

1. 1.

Evangelisti.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le delibere dell'amministratore straordinario di cui all'articolo 10, fatta

eccezione per le lettere *d)*, *f)* ed *h)* del comma 1, e all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero.

4. 1.

Evangelisti.

Al comma 3, sopprimere le parole: si-
dono presso il Ministero del commercio
con l'estero, .

4. 2.

Evangelisti.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1994, N. 538, RECANTE DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE (1241-941).

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del presente comma e del comma 1, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto

viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. Sull'imposta relativa al maggior valore definito con adesione sono dovuti gli interessi previsti dalla legge per ritardato pagamento, nonché la soprattassa del 20 per cento »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. (Applicazione dell'accertamento con adesione) — 1. — La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'uf-

ficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. Il pagamento di cui al comma 4 dell'articolo 1 è effettuato direttamente all'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonché studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica ».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: « anche in pendenza di giudizio, » sono inserite le seguenti: « o in caso di non impugnabilità, ».

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole: « e non ancora decise » sono sostituite dalle seguenti: « la cui decisione non è ancora stata notificata al contribuente alla data del 18 settembre 1994 e quelle che possano insorgere per atti notificati entro la medesima data »;

al comma 1, lettera b), le parole: « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « cinque per cento »;

al comma 3, lettera b), le parole da: « per valore » fino a: « di imposizione » sono sostituite dalle seguenti: « per valore della lite si intende l'importo dell'imposta

accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste »; e le parole: « , dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato » sono soppresse.

All'articolo 4:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: « e dirette » sono soppresse;

al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di conciliazione, sull'imposta relativa al maggior valore definito sono dovuti gli interessi previsti dalla legge per ritardato pagamento, nonché la soprattassa del 20 per cento »;

al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: « si applicano » sono inserite le seguenti: « in ogni fase e grado del giudizio »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: « i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria » sono inserite le seguenti: « che svolgono le relative funzioni ».

All'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Ammini-

strazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

al comma 2, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

al comma 3, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

All'articolo 9:

i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 7.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 10 indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto »;

al comma 4, le parole: « degli altri sistemi informativi » sono sostituite dalle seguenti: « gli altri sistemi informativi ».

All'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS ».

All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole: « potenziamento dell'attività di controllo » sono inserite le seguenti: « si svolgono su base regionale e ».

All'articolo 13:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti un posto di funzione di consigliere ministeriale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è altresì soppressa la voce "vice direttore generale e direttore centrale" unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella predetta tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo è ri-

dotta a millecinquecentodiciassette posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione "direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo" è aggiunta quella di "vice direttore centrale";

2) dopo la funzione "ispettore generale centrale" è aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali";

3) dopo la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale" è aggiunta quella di "vice direttore regionale o compartimentale";

b) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo tecnico:

1) prima della funzione "direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali" è aggiunta quella di "vice direttore centrale";

2) dopo la funzione "direttore compartimentale" è aggiunta quella di "vice direttore compartimentale";

3) dopo la funzione "ispettore generale centrale e compartimentale" è aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali" »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le unità per i livelli di funzione C e D di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono portate, rispettivamente, a quarantasette e a cinquecentonovantotto.

2-ter. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

"5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C".

2-quater. Il comma 3 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, è abrogato.

2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a lire 121 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ARTICOLO 1.

(Accertamento con adesione del contribuente).

1. Ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata, attività di impresa o di lavoro autonomo, può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione è esclusa nelle ipotesi che costituiscono reato fiscale ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, che viene liquidata, sui maggiori imponibili, con l'aliquota media del contribuente.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari. Le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione sono applicate nella misura di un terzo del minimo.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di concordato per le zone montane, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

ARTICOLO 2.

(Autotutela).

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

ARTICOLO 3.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale

autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato.

4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 4.

7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

ARTICOLO 4.

(Conciliazione giudiziale).

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

« ART. 20-bis. — (Conciliazione). — 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare

entro dieci giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura della metà del minimo delle somme dovute.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla corte di appello. In quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore. Si applica l'articolo 1304, primo comma, del codice civile.

7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo. ».

ARTICOLO 5.

(Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria).

1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

ARTICOLO 6.

(Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione).

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizza-

zione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria. ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

« 3-quater. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti. ».

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 7.

(Servizio ispettivo di sicurezza).

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 8, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 10:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dall'anagrafe prevista dall'articolo 9.

3. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 10, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

4. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

5. Al SIS, alla sua attività, ai documenti da esso formati o comunque a sua disposizione, non si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

ARTICOLO 8.

(Organizzazione del Servizio).

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a dieci anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché undici magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, che dura in carica cinque anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e sono confermabili per una sola volta.

4. Ai magistrati addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

(Anagrafe patrimoniale).

1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 10 indicativi del loro stato patrimoniale e del tenore di vita familiare e li aggiornano periodicamente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato ai sensi dell'articolo 84, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché degli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 8.

6. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 8, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché a

terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

ARTICOLO 10.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 7, 8 e 9.

ARTICOLO 11.

(Servizio centrale degli ispettori tributari).

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza; ». Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: « del controllo » sono sostituite dalle seguenti: « dei controlli » e, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: « d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze. »;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: « ha la durata di sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza ».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b*), non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

ARTICOLO 12.

(Concorsi speciali).

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

ARTICOLO 13.

(Personale dirigenziale).

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

« 1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non

può superare le duemilaquattrocentododici unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantuno per il livello di funzione C, seicentoquattro per il livello di funzione D e millesettecentosessantadue per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C. ».

2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono aggiunti dieci posti di funzione di consigliere ministeriale, di cui uno in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. Nella medesima tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta a millecinquecentodiciassette posti.

ARTICOLO 14.

(Compiti della Scuola centrale tributaria).

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da

distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

ARTICOLO 15.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Accertamento con adesione del contribuente).

1. Le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto possono essere definite in via amministrativa, in contraddittorio col contribuente, prima dell'emissione dell'atto di rettifica o di accertamento per le attività professionali e commerciali caratterizzate da un elevato rischio di occultamento dei ricavi, compensi e corrispettivi, visti il giro d'affari e la tipologia della clientela e indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato dal contribuente. La definizione preventiva sarà applicabile con riguardo:

a) le questioni di valutazioni estimali in riferimento ai prezzi di mercato e di determinazione delle pene pecuniarie;

b) alle determinazioni induttive o sintetiche del reddito o del volume d'affari;

c) alle questioni riguardanti l'imputazione al periodo d'imposta dei compo-

nenti positivi e negativi di reddito, o al momento di effettuazione delle operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) ad altre tipologie di accertamenti o rettifiche, individuate con decreto del ministro delle finanze.

2. La definizione preventiva è effettuata, nel caso di cui al comma 1, lettera b), anche con riferimento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, elaborati con i criteri di cui al comma 9.

3. Nel caso di cui alla lettera c) si applica, in sostituzione delle sanzioni per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle sanzioni di cui agli articoli da 41 a 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria dal 5 al 40 per cento della relativa imposta.

4. La definizione preventiva avviene sulla base di una motivata proposta dell'ufficio competente, inviata o comunicata al contribuente almeno sei mesi prima della scadenza del termine per l'accertamento o la rettifica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta il contribuente può accettarla o chiederne una modifica presentando deduzioni scritte o verbalizzate a cura dell'ufficio. Per le varie materie su cui è ammessa la definizione preventiva saranno individuate, con decreto del Ministro delle finanze, le questioni che dovranno essere acclarate dall'ufficio prima di addivenire alla definizione medesima.

5. L'atto di definizione è redatto con l'intervento di un funzionario appartenente a un apposito servizio del contenzioso, istituito presso la direzione regionale delle entrate, distaccato presso i singoli uffici, che lo sottoscrive contestualmente al contribuente o al suo rappresentante.

6. L'ufficio deve indicare nell'atto di definizione i criteri in applicazione dei quali è addivenuto alla definizione stessa. Dev'essere garantito, nei modi e nelle

forme stabilite con decreto del Ministro delle finanze, e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei singoli contribuenti, l'accesso alla documentazione suddetta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali che svolgono attività di consulenza e assistenza fiscale, al fine di assicurare l'omogeneità e la trasparenza delle valutazioni effettuate.

7. Sulla maggiore imposta derivante dalla definizione preventiva le sanzioni amministrative sono ridotte fino al quaranta per cento, e non costituisce prova ai fini della applicazione delle sanzioni penali di cui alla legge 7 agosto 1992, n. 516.

8. Le procedure per il versamento delle imposte risultanti dalla definizione saranno previste con decreto del ministro delle finanze, il quale potrà subordinare, nei casi di fondato pericolo per la riscossione, l'efficacia della definizione preventiva al pagamento delle relative imposte o alla prestazione di idonea garanzia.

9. Gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 sono elaborati dal Ministero delle finanze sentite le associazioni professionali e di categoria, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) elaborazione graduale degli studi di settore per le attività di cui al comma 1;

b) elaborazione degli studi come ausilio all'attività di controllo e indicazione delle caratteristiche della singola attività economica utilizzabili per una plausibile determinazione presuntiva di ricavi, compensi e corrispettivi. Resterà ferma la possibilità del contribuente di far valere, anche attraverso presunzioni i motivi che giustificano la realizzazione di un giro d'affari inferiore;

c) elaborazione degli studi di settore considerando gli indizi più significativi dello specifico settore di attività, quali gli acquisti di beni o di servizi, le prestazioni di lavoro qualunque sia la loro formalizzazione giuridica, l'ordine di grandezza dei prezzi praticati ai clienti, la produttività dei beni strumentali impiegati

anche sotto il profilo della ricettività dei locali, le cessioni e le prestazioni effettuabili in base ai beni strumentali e al personale addetto, i dati risultanti dai documenti obbligatori di certificazione dei corrispettivi, la localizzazione dell'esercizio sul territorio e la commercialità della sua particolare ubicazione, l'esistenza di esercizi concorrenti;

d) utilizzazione degli studi di settore ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, compatibilmente con le diverse caratteristiche dei due tributi;

e) redazione, per studio di settore, di un modello unico a carattere nazionale, che sarà diversificato su base regionale sentite le associazioni locali di categoria;

f) revisione periodica dello studio di settore in dipendenza di sopravvenute significative variazioni nelle caratteristiche economiche e tecniche del settore di attività;

g) utilizzazione dello studio di settore a partire dall'anno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dall'anno successivo qualora la pubblicazione non avvenga entro il mese di aprile.

1. 2. Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

1. 15.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 è con il seguente:

2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e

notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. La disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto alla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

1. 3. Turci, Visco Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 13. Governo.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da persona di sua fiducia o dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

1. 4. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: rilasciata a professionista iscritto negli albi professionali previsti dalla legge; in caso diverso la procura speciale dovrà essere con firma autenticata.

1. 5. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non rileva a fini extra tributari fatta eccezione per i contributi previdenziali e per il

servizio sanitario nazionale. È integrabile dall'ufficio sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Le pene pecuniarie conseguenti all'infedeltà delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte alla metà del minimo.

1. 7. Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e rileva anche ai fini previdenziali ed assistenziali. Le integrazioni dovute dal contribuente agli enti previdenziali ed assistenziali sulla base del maggior reddito definito a norma del presente articolo non sono soggette a sanzioni, sono dovuti gli interessi legali per il periodo di ritardato versamento rispetto all'anno di competenza in cui si sarebbe dovuto effettuare. Il versamento agli enti previdenziali e per il Servizio sanitario nazionale potrà essere effettuato per il 50 per cento contestualmente al versamento delle imposte di cui al comma 4; il restante entro sei mesi. Non si applicano le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione.

1. 6. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: non rileva fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 5.

1. 8. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: compreso fino alla fine del periodo con le seguenti: fatta eccezione per i contributi previdenziali e per il servizio sanitario nazionale.

1. 9. Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione sono applicate nella misura di un terzo del minimo.

1. 14.

Governo.

Sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente: A seguito di definizione mediante adesione del contribuente delle dichiarazioni fiscali, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

1. 16. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso gli atti di accertamento possono derivare dalla utilizzazione di automatici programmi matematico-statistici di valenza generale diversi dagli studi di settore, relativi a categorie o gruppi di contribuenti, o dall'applicazione di coefficienti uniformi per categorie o gruppi di contribuenti, ricavati dai dati dell'anagrafe tributaria o da analoghe fonti che prescindano dall'analisi della situazione specifica di ciascun contribuente.

1. 10. Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, è abrogato.

1. 11. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Al comma 7, sopprimere le parole: di concordato per le zone montane, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e.

1. 1. Ballaman, Sticotti, Stroili, Fontan.

Sopprimere il comma 7-bis.

1. 12. Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01-bis.

(Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e la relativa addizionale regionale nonché l'imposta sostitutiva, versate, nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di

cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* 1. 01. Brunale, Turci, Cennamo, Vannoni, Manca, Mariani, Agostini, Sitra, Magda Negri, Campatelli, Visco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 01-bis.

(Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e la relativa addizionale regionale nonché l'imposta sostitutiva, versate, nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* 1. 02.

Barra.

ART. 1-bis.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui al comma 4, dell'articolo 1, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore.

1-bis. 1.

Governo.

Al comma 2, sopprimere le parole: indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche simili.

1-bis. 2.

Governo.

Al comma 2, dopo le parole: su parametri oggettivi *inserire le seguenti:* ovvero, in mancanza di questi.

1-bis. 3.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

ART. 1-ter.

(Ulteriori effetti della definizione mediante adesione).

1. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente delle dichiarazioni fiscali, non sono applicabili:

a) le sanzioni per infedele dichiarazione;

b) le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite;

c) ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissione rilevabile delle dichiarazioni stesse.

1-bis. 01.

Barra.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Annullamento d'ufficio).

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti ad an-

nullare o modificare, su istanza del contribuente e salvo che sia intervenuto giudicato, gli atti illegittimi o infondati.

2. 1. Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 3. Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: dinanzi alla commissione tributaria di primo grado con le seguenti: dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio.

Conseguentemente al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il giudizio è pendente, dopo intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumersi a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è il più alto tra il valore accertato e quello più elevato tra i valori definiti.

3. 2. Sigona.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o irrogazione di sanzione impugnato ovvero i provvedimenti medesimi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono scaduti i termini per ricorrere considerando, comunque, la

lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili.

3. 1. Fontan.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque per cento, con le seguenti: dieci per cento.

3. 6. Governo.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al seguente articolo si applicano alle controversie pendenti in ogni grado di giudizio, riguardanti l'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Per tali controversie, il pagamento potrà avvenire nella misura del 5 per cento del valore della lite, anche per le liti di importo fino a 2 milioni.

3. 4. Castellazzi, Ballaman.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Il pagamento del 5 per cento del valore della lite, così come stabilito al comma 3, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. 5. Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chie-

sto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3. 7.

Governo.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Accertamenti e notifiche ai coniugi).

1. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è abrogato.

2. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sono sostituiti dai seguenti:

« La notifica della cartella di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli per imposte dichiarate e non versate è eseguita a nome di ciascun coniuge per l'importo dovuto individualmente.

Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome del coniuge cui il provvedimento si riferisce ».

3. Nei procedimenti pendenti concernenti accertamenti fiscali effettuati a nome di entrambi i coniugi, ma relativi a rettifiche riferite ad uno solo di essi, l'altro deve intendersi liberato da ogni responsabilità solidale, anche se si è costituito parte nel giudizio, e nei suoi confronti decade ogni atto esecutivo e di riscossione forzata prodottosi in dipendenza del quinto comma dell'articolo 17 della citata legge n. 114 del 1977, abrogato dal comma 1.

3. 01.

Barra.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le liti fiscali relative a ruoli emessi ai sensi del secondo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e notificati entro la data del 18 settembre 1994, ancorché non ancora impugnati, possono essere definiti come segue:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila se il valore della lite, così come determinato all'articolo 3 del presente decreto, non supera l'importo di lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al 40 per cento del valore della maggiore imposta accertata, ovvero del 5 per cento del valore complessivo delle sanzioni irrogate in caso di ruoli emessi esclusivamente per l'irrogazione e la riscossione di queste, se il valore della lite, così come definito all'articolo 3, è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a 20 milioni.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le medesime condizioni e modalità dell'articolo 3 del presente decreto, con la sola esclusione delle previsioni di cui al primo periodo del comma 5 dello stesso articolo.

3. 02.

Barra.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-ter.

1. In deroga alla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del presente decreto, le iscrizioni a ruolo derivanti da avvisi di liquidazione non finalizzati a procedure di semplice riscossione bensì emessi senza essere preceduti da rituale notifica dell'avviso di accertamento e regolarmente impugnati sono sospese fino alla data del 15 dicembre 1994 e possono essere definite dei commi seguenti.

2. Fino all'importo complessivo di 20 milioni di maggiore imposta dovuta, è consentita la definizione tramite il versamento di un importo pari al 50 per cento

della medesima maggiore imposta accertata con l'aggiunta degli interessi per ritardato versamento.

3. Qualora l'avviso di liquidazione riguardi ipotesi di irrogazione di sole sanzioni, la controversia è definita con il versamento di una somma pari al 5 per cento dell'importo complessivo irrogato.

4. Per gli importi iscritti a ruolo ed eventualmente già riscossi, relativi a liti pendenti per avvisi di liquidazione impugnati, si da luogo al relativo rimborso della differenza tra l'importo versato e quello calcolato ai sensi del comma 2 del presente articolo per la definizione della controversia.

3. 04.

Barra.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. I soggetti titolari di partita IVA che non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile nell'ultimo anno possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente le irregolarità derivanti dalle mancate presentazioni delle dichiarazioni IVA e dei quadri IRPEF, con importi pari a zero, per gli anni precedenti versando l'importo forfettario di lire 100 mila presso gli uffici IVA competenti.

3. 03.

Ballaman.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Conciliazione giudiziaria).

1. Se l'ufficio non accoglie le richieste di modifica di cui al comma 4 dell'articolo 1, deve indicarne le ragioni nell'avviso di accertamento. In tal caso il contribuente può richiedere al giudice tributario la

risoluzione della controversia sulla base delle deduzioni medesime, e la decisione è impugnabile solo per errore materiale, per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1 e per violazione delle norme che regolano il procedimento.

2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996 la proposta di cui al comma 4 dell'articolo 1 deve essere notificata al contribuente a pena di nullità del successivo atto di accertamento o di rettifica.

3. Per gli atti di rettifica o di accertamento emessi prima del 1° gennaio 1996 ove le procedure di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 1 siano state esperite prima dell'atto di rettifica o di accertamento, il contribuente che ha proposto impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie può presentare al presidente della commissione motivata richiesta di definizione amministrativa. Il presidente della commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invia tali deduzioni all'ufficio finanziario, il quale convoca il contribuente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1.

4. L'ufficio finanziario comunica alla commissione tributaria, entro 4 mesi dal ricevimento delle deduzioni, l'esito della procedura, per l'estinzione del giudizio ovvero la fissazione della udienza. In caso di mancato accoglimento da parte dell'ufficio delle deduzioni del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. 1. Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente: In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura della metà del minimo delle somme dovute.

4. 2.

Governo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.

4. 3.

Governo.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.

4. 4.

Governo.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Sospensione dell'atto impugnato).

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — *(Sospensione dell'atto impugnato)* — 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un fatto grave ed irreparabile, può chiedere alla Commissione tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso, o delle conseguenti iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio, con istanza motivata prodotta con atto separato dal ricorso e soggetto alle disposizioni dell'articolo 17, primo comma.

2. Il presidente della commissione fissa con decreto l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, entro venti giorni dal deposito della stessa, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. Il collegio, sentite in udienza le parti, ove presenti, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

4. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

5. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre centoventi giorni dalla pronuncia.

6. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di deposito della sentenza di primo grado ».

4. 01.

Barra.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria).

1. Entro il 31 dicembre 1994 il governo con propri decreti regola la trasparenza dei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria, secondo i seguenti principi e criteri:

a) previsione di adeguate garanzie, rispetto all'ulteriore azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria, per i contribuenti che denuncino fatti costituenti reato, commessi nel loro confronti dal personale dell'amministrazione finanziaria o della guardia di finanza. Previsione, se la denuncia del contribuente si appalesa fondata, di adeguate garanzie al fine di assicurare imparzialità e trasparenza all'ulteriore azione accertatrice. Introduzione di cautele amministrative per reprimere le frodi e le collusioni tra il personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza e i contribuenti, con la possibilità di destinare ad altro incarico fermi restando la qualifica e il trattamento economico, il personale gravemente indiziato di irregolarità senza necessariamente attenersi alle risultanze del giudizio penale;

b) revisione, al fine di aumentare l'autonomia e la responsabilizzazione degli uffici delle entrate, dei criteri di applicabilità, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, della responsabilità per danno erariale di cui al capo settimo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all'attività di applicazione dei

tributi; sarà in particolare prevista la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave. Nella valutazione della gravità della colpa, dovranno essere considerate le condizioni di svolgimento del servizio, i carichi di lavoro e le prassi amministrative consolidate sui vari argomenti;

c) revisione degli incentivi attribuiti al personale dell'amministrazione finanziaria in relazione all'attività di accertamento, privilegiando i funzionari adibiti alle ispezioni agli adempimenti istruttori nei confronti dei contribuenti, alle valutazioni degli imponibili e delle imposte;

d) coordinamento tra attività della guardia di finanza e degli uffici civili dell'amministrazione finanziaria, allo scopo di ridurre le sovrapposizioni di compiti e i rallentamenti dell'attività amministrativa. Attribuzione in tale contesto alla Guardia di finanza di controlli riguardanti questioni di fatto riguardanti tra l'altro le investigazioni patrimoniali, le frodi documentali e l'occultamento dei corrispettivi. Attribuzione alla Guardia di finanza, in tali limiti, del potere di emanare atti di accertamento direttamente impugnabili;

e) attribuzione alle commissioni tributarie del potere di rimettere in termini i contribuenti che non abbiano impugnato atti dell'amministrazione, ove ciò sia dovuto a forza maggiore o ad errori scusabili, anche considerate le condizioni personali o familiari dei contribuenti e la mancanza di chiarezza della normativa;

f) riduzione delle sanzioni per omesso versamento dell'imposta, od omessa dichiarazione degli imponibili, ove l'infrazione consista in un errore sui tempi e le modalità di dichiarazione o pagamento, e l'imposta sia stata al momento della constatazione dell'infrazione comunque già dichiarata o pagata;

g) mitigazione delle sanzioni per l'omessa o insufficiente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ipotesi di operazioni regolarmente documentate ed effettuate nei confronti di soggetti abilitati all'integrale detrazione dell'imposta;

h) previsione dei casi e delle condizioni di esonero da responsabilità per i contribuenti che si siano affidati, per l'espletamento di obblighi tributari, ad avvocati o procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri professionisti, consulenti del lavoro, centri autorizzati di assistenza fiscale o datore di lavoro.

5. 1. Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, è abrogato.

5. 01. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è sostituita dalla seguente:

« c) tenuta dei conti individuali dei sostituti d'imposta e dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4 ».

6. 1. Molgora.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, al comma 1, le parole: « degli

articoli 6 e 7-bis » sono sostituite dalle seguente: « degli articoli 6 e 7-bis e dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 7 ».

6. 2.

Molgora.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, al comma 1, le parole: « all'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguente: « all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

6. 3.

Molgora.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Sanatorie per versamenti irregolari).

1. Sono considerati validi i versamenti effettuati nei termini ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ancorché effettuati in maniera diversa da quella indicata dalla norma ovvero ad ufficio incompetente.

6. 01.

Barra.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-ter.

(Sanatoria per versamenti IVA tardivi).

1. Fatto salvo quanto eventualmente già pagato a titolo di soprattasse e pene pecuniarie di cui in ogni caso non può essere richiesto il rimborso, i versamenti relativi alle liquidazioni IVA dei mesi da febbraio a luglio 1994 si considerano regolarmente

effettuati se i relativi importi sono stati corrisposti entro il venti di ciascun mese successivo al periodo di riferimento.

6. 02.

Barra.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-quater.

(Sanatoria per tardiva presentazione del modello 760).

1. In deroga al comma sesto dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le dichiarazioni dei redditi dei soggetti di cui al comma secondo dell'articolo 9 del citato decreto, presentate nel periodo dall'1 gennaio 1992 al 31 agosto 1994 entro due mesi dalla scadenza del termine previsto dal citato articolo 9, sono valide e non si considerano omesse, né sono dovute le pene pecuniarie previste dal medesimo articolo 46.

2. Nei casi contemplati al comma 1 del presente articolo le soprattasse di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono ridotte al 3 per cento qualora alla data del 31 agosto 1994 siano state versate le somme dovute in base alla dichiarazione.

3. In nessun caso le disposizioni contemplate nei commi 1 e 2 danno diritto al rimborso di somme corrisposte a titolo definitivo.

6. 03.

Barra.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-quinquies.

(Sanatoria agevolazioni prima casa).

1. Per gli atti di trasferimento immobiliari costituenti prima casa per i soggetti acquirenti, stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle leggi 24 marzo 1993,

n. 75, 19 luglio 1993, n. 243, 29 ottobre 1993, n. 427, e 26 febbraio 1994, n. 133, non si applicano sanzioni, pene pecuniarie né soprattasse, qualora i requisiti posseduti dai soggetti medesimi risultino conformi a quelli richiesti dalle disposizioni agevolative contenute nelle succitate leggi, ancorché diversi da quelli prescritti dalla normativa vigente al momento della stipula dell'atto di compravendita notarile.

2. La disposizione prevista dal comma 1 non dà diritto in nessun caso al rimborso di somme riscosse a titolo definitivo.

6. 04.

Barra.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-sexies.

(Sanatoria dei ritardati ed omessi versamenti diretti).

1. Per i ritardati od omessi versamenti di cui all'articolo 3, primo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le sanzioni previste dall'articolo 92 dello stesso decreto sono sostituite dagli interessi legali in ragione di anno. Le somme non versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere regolarizzate entro sei mesi. Non si applicano, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le sanzioni penali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

6. 06.

Barra.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-septies.

(Omessi e ritardati versamenti d'imposta).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 62-bis della legge 30 dicembre 1991,

n. 413, sono estese ai versamenti d'imposta dovuti a tutto il 17 settembre 1994.

2. Con apposito decreto del Ministro delle finanze saranno disciplinati i termini e le modalità per regolarizzare i versamenti omessi o eseguiti in ritardo.

3. Il termine del 29 aprile 1992 di cui al comma 2 del citato articolo 62-bis è sostituito dal termine del 17 settembre 1994.

6. 07.

Barra.

ART. 7.

All'articolo 7 premettere il seguente:

ART. 07.

(Peculiarità delle funzioni svolte dal personale dell'amministrazione finanziaria).

1. I dipendenti dell'amministrazione finanziaria, civili e militari, svolgono funzioni peculiari di rilevanza sociale ed economica.

7. 01.

Colucci, Pace, Barra.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 1.

Aggiungere, in fine, le parole: , con le seguenti eccezioni:

a) esclusione dell'avviso di procedimento;

b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

0. 7. 1. 1.

Governo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svol-

gono in ossequio ai principi e secondo le regole della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7.1.

Colucci, Barra, Pace.

Sopprimerlo.

* 7. 2. Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Sopprimerlo.

* 7. 3. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Servizio centrale degli ispettori tributari – Se.C.I.T.).

1. Dopo la lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 9, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 9, della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono aggiunti i seguenti:

« Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civile e militare, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il Se.C.I.T., su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 9:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società fiduciarie, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli Spa di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *c)*;

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere *a)* e *c)*;

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 8.

Gli addetti al Se.C.I.T., previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera *d)* del quarto comma allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 9, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussistano fondati sospetti che gli stessi siano infedeli o incompleti.

Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo ed i risultati conseguiti sono coperti da segreto d'ufficio.

Al Se.C.I.T., alla sua attività, ai documenti da esso formati o comunque a sua disposizione non si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Gli addetti al Se.C.I.T., nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio ».

3. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza, l'incarico di ispettore tributario ha la durata di sette anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli ispettori provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico ».

7. 4. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme di garanzia-accertamento di gravi irregolarità).

1. I soggetti direttamente interessati, le organizzazioni sindacali, anche prive del requisito della maggiore rappresentatività, le associazioni di categoria e quelle costituite in difesa degli interessi dei cittadini, qualora rilevino abusi consumati da appartenenti al SIS nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, possono denunciare i fatti che concretizzano detti abusi al Ministro delle finanze.

2. Il Ministro delle finanze, ricevuta la denuncia, avvia immediatamente un procedimento amministrativo di accertamento che si svolge in ossequio ai principi e secondo le regole della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Ministro delle finanze decide con proprio decreto ed in caso di accertate gravi irregolarità fa cessare gli effetti dell'attività intrapresa irregolarmente e rimuove dall'incarico i responsabili.

4. Il direttore del SIS decade dall'incarico se, durante il suo mandato, sono state accertate definitivamente due gravi irregolarità di propri dipendenti o collaboratori.

5. Sono fatte salve le iniziative di carattere penale che, ai sensi del codice di procedura penale, ogni soggetto giuridico può o deve esperire.

6. La parte soccombente nel procedimento amministrativo di accertamento deve rimborsare le spese calcolate contestualmente alla decisione del Ministro delle finanze.

7. 02.

Colucci, Barra, Pace.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* 8. 2. Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

* *Sopprimerlo.*

* 8. 3. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Gli addetti al SIS sono scelti fra i funzionari del Ministero delle finanze inquadrati nella nona qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equiparate e fra gli ufficiali superiori del Corpo della guardia di finanza. Ogni contingente non può essere superiore all'altro in misura maggiore al 55 per cento.

8. 1.

Colucci, Barra, Pace.

ART. 9.

Sopprimerlo.

- * 9. 1. Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Sopprimerlo.

- * 9. 2. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Anagrafe patrimoniale).

1. Presso il Se.CIT è costituita l'anagrafe patrimoniale degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano al Se.CIT i dati e le notizie stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, indicativi del loro stato patrimoniale e del tenore di vita familiare e li aggiornano periodicamente.

3. Con il decreto di cui al citato articolo 9 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato ai sensi dell'articolo 84, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il Se.CIT acquisisce elementi, dati informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché degli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. Con il decreto di cui al citato articolo 9 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del direttore del Se.CIT, degli ispettori tributari e del personale di collaborazione da questi ultimi di volta in volta designato.

6. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo in cui abbia residenza il soggetto interessato, su proposta del direttore del Se.CIT, le indagini di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) e le richieste di cui alle successive lettere d) e) ed f) della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui allo stesso articolo 9, comma 4, nonché a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano fondati e gravi sospetti che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

9. 3. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Al comma 2, dopo le parole: familiari conviventi inserire le seguenti: , nonché di parenti e affini entro il secondo grado.

9. 4.

Molgora.

ART. 10.

Sopprimerlo.

- * 10. 2. Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Sopprimerlo.

- * 10. 3. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 7 ed 8.

10. 4. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 7, 8, 9, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies.

10. 1.

Colucci, Barra, Pace.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Interpretazione delle disposizioni tributarie e principio di buona fede).

1. L'interpretazione delle nuove disposizioni tributarie da parte dell'amministrazione finanziaria deve essere resa pubblica mediante circolare sottoscritta dal Ministro o dal direttore del Dipartimento competente, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* o mediante diffusione agli organi di stampa, entro dieci giorni dall'entrata in vigore dei decreti-legge ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi.

2. La modifica delle interpretazioni precedentemente formulate ha effetto solo per le operazioni poste in essere successivamente alla pubblicazione della nuova interpretazione. Si considera nuova interpretazione anche quella formulata per la prima volta su materie od aspetti non considerati dalle circolari di cui al comma 1.

3. Le interpretazioni normative, comunque formulate, anche con deliberazione,

dal Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) o dal relativo Comitato di coordinamento, non possono essere poste a fondamento di accertamenti o rettifiche tributarie, ove non risultino convalidate dal Ministro delle finanze. Con apposito provvedimento amministrativo, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro procede alla ricongiunzione delle deliberazioni del SECIT o del relativo Comitato di coordinamento, individuando quelle che intende convalidare. Gli accertamenti o rettifiche già emanati a fronte di deliberazioni prive di convalida perdono efficacia, e gli uffici tributari, avvalendosi della facoltà di autotutela, prevista dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, devono revocare i provvedimenti adottati.

10. 01.

Paleari, Jannone.

ART. 11.

Sopprimerlo.

* **11. 1.** Turci, Visco, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Sopprimerlo.

* **11. 2.** Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il personale attualmente inquadrato nella ottava qualifica funzionale, proveniente dai corsi di reclutamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione o assunto a seguito di concorsi che prevedevano il requisito della specializzazione post-laurea viene inquadrato nella nona qualifica funzionale con la decorrenza prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 344 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 ovvero la decorrenza prevista nel relativo decreto di nomina se posteriore al 31 dicembre 1990.

12. 1.

Colucci, Barra, Pace.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il personale attualmente inquadrato nella settima qualifica funzionale, assunto a seguito dei concorsi che prevedevano il requisito della laurea, viene inquadrato nella ottava qualifica funzionale con decorrenza dalla data di assunzione in servizio.

12. 2.

Colucci, Barra, Pace.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il personale del Ministero delle finanze, inquadrato nelle qualifiche ad esaurimento e nella nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, che svolga per almeno un anno funzioni di reggenza di uffici dirigenziali a seguito di formale incarico conferito entro il 31 agosto 1994, è inquadrato nella qualifica di primo di-

rigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni.

12. 01.

Colucci, Barra, Pace.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis..

1. Il personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, inquadrato nelle qualifiche ad esaurimento e nella nona qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolga funzioni di reggenza di uffici dirigenziali a seguito di formale incarico conferito entro il 30 aprile 1994 e abbia maturato o abbia in corso di maturazione una anzianità di un anno nell'espletamento delle predette funzioni, è inquadrato o sarà inquadrato, al maturare di detta anzianità, nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni.

2. È altresì inquadrato nella qualifica di dirigente, dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, il personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette inquadrato nelle qualifiche ad esaurimento e nella nona qualifica funzionale, che alla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1991, n. 358, aveva maturato l'anzianità necessaria per partecipare ai concorsi per titoli e colloquio, banditi ai sensi della suddetta legge n. 358 del 1991 per la copertura dei posti di dirigenza, e che aveva presentato la relativa domanda di partecipazione.

3. Tale personale manterrà il trattamento economico in godimento fino alla attribuzione delle funzioni dirigenziali a

copertura dei posti messi a concorso e di tutti quelli che all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si son resi disponibili al fine di una totale copertura dei posti dirigenziali, con esclusione di quelli di dirigente generale, previsti nella tabella allegata alla suddetta legge n. 358 del 1991 di riforma dell'Amministrazione finanziaria.

4. Il 50 per cento dei posti dirigenziali che si renderanno disponibili in futuro saranno assegnati, fino al totale assorbimento, al personale che, ai sensi del presente decreto, è inquadrato nella qualifica di dirigente ma privo di funzione; il rimanente 50 per cento verrà messo a concorso.

12. 02.

Zaccheo, Valensise.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 2. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Personale dirigenziale).

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

« 1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentonove unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantasette per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentocinquantanove per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C ».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

« 5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C ».

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti un posto di funzione di consigliere ministeriale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove posti di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce « vice direttore generale e direttore centrale » unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce « direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti » è sostituita da « direttore regionale e direttore di direzione delle entrate » ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da 15 a 21. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo, è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoquattordici posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione « direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo » è aggiunta quella di « vice direttore centrale »;

2) dopo la funzione « ispettore generale centrale » è aggiunta quella di « coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali »;

3) la funzione « direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti » è soppressa e dopo la funzione di « direttore compartimentale » è aggiunta quella di « vice direttore regionale o compartimentale »;

b) nella qualifica di « dirigente superiore » del ruolo tecnico:

1) prima della funzione « direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali » è aggiunta quella di « vice direttore centrale »;

2) dopo la funzione di « direttore compartimentale » è aggiunta quella di « vice direttore compartimentale »;

3) dopo la funzione di « ispettore generale centrale e compartimentale » è aggiunta quella di « coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali ».

13. 5.

Governo.

Sopprimere il comma 2.

13. 3. Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, e 2-quinquies.

13. 4. Visco, Turci, Agostini, Brunale, Cennamo, De Benetti, Boselli, Mariani, Magda Negri, Manca, Vannoni, Sitra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-sexies. I benefici di cui all'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17,

così come previsto dalla legge 24 maggio 1989, n. 193, si intendono estesi anche al personale delle ex carriere di concetto ordinarie e tecniche in servizio, in tale carriera, antecedentemente alla data del 1° luglio 1970.

13. 1.

Pace, Colucci.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis

(Area predirigenziale).

1. In deroga alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è istituita l'area della pre-dirigenza alla quale si accede attraverso un esame di abilitazione dirigenziale da sostenere presso la Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni ».

2. Sono ammessi a partecipare all'esame di abilitazione i funzionari inquadrati nella nona qualifica; i funzionari inquadrati nella ottava qualifica funzionale dopo otto anni di permanenza nella qualifica; i funzionari inquadrati nella settima qualifica funzionale che vi hanno fatto accesso in virtù di diploma di laurea, dopo dieci anni di permanenza nella qualifica.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, l'anzianità acquisita nella qualifica di appartenenza può cumularsi con quella già conseguita nelle qualifiche inferiori. In quest'ultimo caso si terrà conto dei limiti previsti per la qualifica più bassa. Non è ammesso il computo di anzianità calcolato fittiziamente in base al comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

4. Non può far parte dell'area predirigenziale chi è stato condannato o ha patteggiato una pena per reati contro la pubblica amministrazione.

5. La contrattazione separata prevista per la dirigenza viene estesa al personale

appartenente all'area pre-dirigenziale e a quello appartenente alla nona qualifica funzionale.

13. 01.

Colucci, Barra, Pace.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-ter.

(Accesso alla dirigenza e trattamento giuridico del vice dirigente).

1. Nell'ambito dell'area predirigenziale si formano delle graduatorie, da aggiornare annualmente, sulla base dei seguenti fattori:

a) anzianità di servizio nell'area pre-dirigenziale;

b) titoli di servizio nell'area predirigenziale all'esercizio di una attività professionale;

c) superamento di corsi professionali e relativo punteggio;

d) abilitazione a precedenti concorsi a primo dirigente;

e) pubblicazioni scientifiche;

f) incarichi di servizio;

g) disponibilità alla mobilità.

2. Al verificarsi di vacanze di posti in organico, i primi della graduatoria vengono inquadriati nella dirigenza.

3. Al personale appartenente all'area predirigenziale competono tutte le mansioni di cui alla nona qualifica funzionale con il profilo di Vice dirigente. Il Vice dirigente non può svolgere mansioni inferiori.

13. 02.

Colucci, Barra, Pace.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-quater.

(Trattamento economico del vice dirigente e del dirigente).

1. Al vice dirigente spetta il trattamento economico del dirigente, se ha maturato un periodo di anzianità nella ex carriera direttiva e nella vice dirigenza di almeno quindici anni.

2. Al vice dirigente spetta il trattamento economico del dirigente generale di gruppo C, se ha maturato un periodo di anzianità nella ex carriera direttiva e nella vice dirigenza di almeno venticinque anni.

3. Al dirigente che ha maturato dieci anni di anzianità nella qualifica, ovvero venticinque anni di anzianità complessiva nella ex carriera direttiva, nella vice dirigenza e nella dirigenza, spetta il trattamento economico del dirigente generale di gruppo C.

13. 03.

Colucci, Barra, Pace.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-quinquies.

(Indennità di funzione).

1. Sono istituite delle indennità di funzione per il personale direttivo, vice dirigente e dirigente dell'Amministrazione finanziaria, in percentuale dello stipendio, non pensionabili, e temporanee alla durata dell'incarico, basate sui seguenti principi generali:

a) 50 per cento a tutti;

b) 30 per cento al raggiungimento degli obiettivi;

c) 20 per cento al riconoscimento della qualità dei risultati ottenuti.

2. Dette percentuali debbono essere moltiplicate per coefficienti riduttivi o moltiplicativi a loro volta posti in relazione ad una scala di punteggi attribuibili

a diversi tipi di incarichi ordinari o straordinari che debbono essere individuati con separato decreto del Ministro delle finanze. A parità di condizioni deve essere riconosciuto un punteggio differenziato nel caso in cui l'incarico direttivo/dirigenziale venga conseguito a seguito di mobilità, graduando l'aumento di punteggio a seconda della distanza e della reiterazione della mobilità.

13. 04.

Colucci, Barra, Pace.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-sexies.

(Fondo di tesoreria per la riforma dell'ordinamento del personale).

1. È costituito un fondo per la riforma dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione finanziaria e per la copertura dei maggiori oneri previsti dagli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies. A tale fondo confluisce il 25 per cento delle

maggiori imposte riscosse definitivamente a seguito di procedure di accertamento e valutazione.

13. 05.

Colucci, Barra, Pace.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Muzio, Garavini, Pistone, Guerra, Luigi Marino, Carazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1, partecipa, altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

14. 2.

Governmento.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli nella seduta del
18 ottobre 1994.**

Acierno, Aimone Prina, Aloï, Anedda, Bassi Lagostena, Biondi, Burani Procaccini, Comino, Costa, D'Onofrio, Fassino, Fiori, Floresta, Gasparri, Gnutti, Lo Porto, Maroni, Maticena, Matteoli, Mazzetto, Menia, Meo Zilio, Oberti, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Teso, Tremaglia, Urbani.

Annunzio di una proposta di legge.

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MANZONI ed altri: « Modifica della denominazione della professione di ragioniere e perito commerciale disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 » (1465).

Sostituzione di un componente la Commissione parlamentare di inchiesta sulla**cooperazione con i paesi in via di sviluppo.**

Il Presidente del Senato, con lettera del 14 ottobre, ha reso noto di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo il senatore Andreoli in sostituzione del senatore Brugnolini, dimissionario.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 4 ottobre 1994, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 31 marzo 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.